



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO
ECONOMICO**

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 80 del 20/01/2025

**Oggetto: PIAO 2024 2026 - DELIBERA N. 62/2024 -
INTERPELLO INTERNO EX ART. 39 DEL
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI
PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO,
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO (EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS.
N. 267/2000 E S.MM.II.).**

Il giorno 20/01/2025 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO
Tommaso Gioieni ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 80 del 20/01/2025

OGGETTO: PIAO 2024 2026 - DELIBERA N. 62/2024 - INTERPELLO INTERNO EX ART. 39 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 E S.MM.II.).

IL DIRIGENTE

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto sindacale n. 1/2024, con cui è stato confermato l'incarico della dirigenza del I Settore "gestione delle risorse umane";

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 9/12/2024 ad oggetto: *piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026. art. 6 d.lgs n. 165/2001 e art. 91 d.lgs n.267/2000 3 aggiornamento 2024 e modifica alla sezione 3.3 del PIAO 2024-2026* è prevista, tra l'altro, l'assunzione per 3 anni di n. 1 dirigente tecnico a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ tale provvedimento è in attesa del parere vincolante da parte della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* (COSFEL);

Atteso che:

- ✓ sia la giurisprudenza ordinaria che amministrativa hanno ritenuto, come condizione per il conferimento di un incarico all'esterno, l'assenza di professionalità all'interno dell'ente. In particolare il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4600/2020, ha ritenuto necessario per il reclutamento esterno di dirigenti un'adeguata, propedeutica, programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di risorse umane, nonché l'esito negativo di interPELLI interni dei funzionari direttivi di categoria D; per la Cassazione (sentenza n. 6308/2021) l'obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, costituiscono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009;
- ✓ il Tar Lazio, con sentenza n. 2479 del 1 marzo 2021, ha ritenuto che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l'art. 19 del Dlgs. n. 165/2001 prevede che l'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di Categoria "D", in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale;
- ✓ la Corte di cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, ha affermato che: ***"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato"***;

Visti:

- ✓ l'art. 110, commi 1 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

- ✓ l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'art. 47 dello statuto comunale: *"4. La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, non superiore, in ambedue i casi, alla durata del mandato elettivo del Sindaco, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire"*;
- ✓ l'art. 19 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi in tema di incarichi a contratto;
- ✓ il vigente C.C.N.L. relativo all'area funzioni locali sottoscritto il 16/7/2024;
- ✓ l'organigramma ed il funzionigramma del Comune di Manfredonia rideterminati con la deliberazione de l Commissario Straordinario n. 15/2024;
- ✓ il *regolamento di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi* approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021 e da ultimo integrato con la deliberazione n. 2 del 8/1/2025;
- ✓ in particolare, l'art. 39 del *regolamento* disciplinante i rapporti di lavoro a tempo determinato di personale dirigente secondo cui:
 - gli aspiranti possono partecipare alla selezione se in possesso degli stessi requisiti generali e specifici indicati all'articolo 5 del regolamento per la partecipazione ai concorsi a tempo indeterminato per profili dirigenziali, nonché i requisiti di cui all'articolo 19 del D.lgs. 165/2001;
 - l'incarico è conferito in esito alla selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nel servizio oggetto dell'incarico;
 - i candidati devono sostenere un colloquio con una commissione composta con le stesse modalità previste per i concorsi a tempo indeterminato, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati e delle loro esperienze maturate, anche tramite esame dei curricula. Il colloquio sarà afferente i seguenti aspetti: ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie afferenti al ruolo da ricoprire; profili motivazionali di partecipazione alla selezione; visione ed interpretazione del ruolo dirigenziale; orientamento all'innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza;
 - la valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità manageriale e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate in relazione alla posizione da ricoprire. La Commissione si esprime in termini di idoneità al fine di formare una rosa di candidati da avviare a colloquio con il Sindaco, che sceglierà a proprio insindacabile giudizio, con atto motivato, il candidato a cui conferire l'incarico dirigenziale;
 - la valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
 - l'espletamento della procedura per l'assunzione di un dirigente dall'esterno presuppone la preventiva verifica della mancanza di idonee professionalità di personale interno inquadrato nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione con almeno 5 anni di servizio nella medesima area;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione del predetto deliberato di approvazione della modifica alla sezione 3.3 del PIAO, di dover avviare le procedure per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Atteso che con in data 11/12/2024 sono state trasmesse alla COSFEL, ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 267/2000, le istanze di autorizzazione alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno sopra citato;

Dato atto che l'art. 34, co. 6 del D. Lgs. 165/2001 esclude la preventiva verifica per il ricollocamento del personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ed in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti in caso di nuove assunzioni per

conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché dell'articolo 110 del TUEL;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente trascritte,

1. di indire una procedura selettiva, mediante interpello interno finalizzata al conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), di un incarico di dirigente tecnico a tempo determinato, per la durata di tre anni;
2. di approvare, conseguentemente, l'interpello interno e lo schema di domanda, allegati al presente provvedimento, rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso il Comune di Manfredonia, inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con almeno 5 anni di servizio nella medesima area;
3. di precisare che:
 - ✓ la suddetta procedura selettiva è volta esclusivamente ad accertare - attraverso un colloquio e l'esame dei curricula presentati dai candidati – la preparazione, la competenza, la sensibilità manageriale e le capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate in relazione alla posizione da ricoprire;
 - ✓ la commissione incaricata del suddetto accertamento si esprimerà in termini di idoneità al fine di formare una rosa di candidati da avviare a colloquio con il Sindaco, che sceglierà a proprio insindacabile giudizio, con atto motivato, il candidato a cui conferire l'incarico dirigenziale;
 - ✓ la valutazione operata ad esito della selezione condotta non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
 - ✓ all'esito negativo dell'interpello si procederà mediante apposito avviso pubblico;
4. di procedere alla pubblicazione dell'interpello nella sezione "bandi di concorso" del sito istituzionale;
5. di dare atto che la spesa per il conferimento dell'incarico in questione trova copertura sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2024/2026;
6. **di subordinare l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro alla prescritta autorizzazione da parte della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL)*.**

IL DIRIGENTE
Tommaso Gioieni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIOIENI TOMMASO in data 20/01/2025

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Tommaso Gioieni